



**REGOLAMENTO DIDATTICO**  
**Corso di Laurea in Scienze dell'educazione**  
**Classe di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L19)**  
**a.a.2017/2018**

**Articolo 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dell'educazione definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

**Articolo 2 - Contenuti del Regolamento didattico di corso**

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Ai sensi dell'Articolo 4, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo il Regolamento didattico di Corso di Laurea determina in particolare:
  - a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
  - b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso;
  - d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
  - f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
  - g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - h) la descrizione dei metodi di accertamento previsti per le attività formative previste dal piano degli studi;



i) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

### **Articolo 3 - Struttura e organizzazione del corso**

1. Il corso di laurea è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:

- a) ordinamento didattico;
- b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
- c) piano degli studi annuale.

2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo.

3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU.

### **Articolo 4 - Ordinamento didattico**

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso stesso. L'ordinamento didattico, in particolare determina:

- a) la denominazione e la relativa classe di appartenenza;
- b) gli obiettivi formativi del corso di laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
- c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
- d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
- e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma primo del RAU, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
- f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
- g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento in conformità a quanto inserito nella scheda SUA.

### **Articolo 5 - Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni curriculum:

- a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
- b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
- c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
- e) le eventuali propedeuticità.



2. Il Quadro degli insegnamenti e delle altre attività formative è definito nell'allegato B del presente Regolamento ed è conforme a quanto inserito annualmente nella SUA.

#### **Articolo 6 - Piano degli studi annuale**

1. Il piano di studio, descritto nell'allegato C, viene annualmente aggiornato ed è conforme a quello inserito nella Scheda SUA.

#### **Articolo 7 - Accesso al corso di laurea**

1. L'accesso al corso di laurea è a numero programmato perché il percorso formativo prevede lo svolgimento obbligatorio di un tirocinio curriculare professionalizzante.

2. Trattandosi di un corso a numero programmato, la prova d'accesso è regolata annualmente dall'apposito bando d'Ateneo e si svolge tramite prova scritta di idoneità con domande chiuse a risposta multipla.

3. In ogni caso la prova scritta prevede una parte relativa alla comprensione e produzione in lingua italiana.

4. Il mancato superamento della prova d'accesso secondo la votazione minima prevista dal bando di cui al comma 2, comporterà l'inserimento dell'Obbligo Formativo Aggiuntivo (di seguito OFA) di Lingua Italiana nel piano degli studi da parte della Segreteria Studenti. Tale OFA corrisponde a zero CFU - TAF F. Gli esami per l'assolvimento di tale OFA si terranno nelle sessioni di esame anticipata, ordinaria e straordinaria del 1° anno di corso. Lo studente che non avrà assolto l'OFA entro ottobre verrà iscritto in qualità di condizionato al 2° anno. Il mancato assolvimento del suddetto OFA entro la fine della sessione di esami straordinaria dell'anno accademico di immatricolazione comporterà l'iscrizione in qualità di ripetente del 1° anno.

5. Per gli studenti che non superassero la soglia minima di preparazione è appositamente attivato il corso di Lingua italiana al fine di permettere il conseguimento delle competenze linguistiche richieste.

#### **Articolo 8 - Conseguimento del titolo di studio**

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 180 crediti.

2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea è di 3 anni.

3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.

#### **Articolo 9 - Articolazione del corso di laurea**

1. Il corso di laurea in Scienze dell'educazione comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:

a) attività formative di base;



- b) attività formative caratterizzanti
  - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività a scelta dello studente;
  - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
  - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. Il numero di crediti assegnato ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B del presente Regolamento.

#### **Articolo 10 - Attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio**

1. Il corso di laurea prevede attività di tirocinio, che sono disciplinate dettagliatamente dal regolamento di tirocinio e dalle linee guida di cui all'allegato D.

#### **Articolo 11 - Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella discussione, davanti a una commissione nominata dal Direttore del dipartimento, di un elaborato scritto in lingua italiana, di minimo 50.000 caratteri con spazi (circa 25 pagine) e su un argomento concordato dallo studente con un docente relatore, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con il numero di crediti ad essa assegnati.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B del presente Regolamento.
3. Alla valutazione conclusiva della prova finale concorrono:
- (a) la media pesata dei voti ottenuti durante il percorso formativo;
  - (b) il punteggio assegnato alla Prova Finale (fino a 4 punti);
  - (c) al massimo 1 punto in più per chi soddisfa uno dei seguenti requisiti e al massimo 2 punti in più per chi ne soddisfa più di uno:
    - Prova Finale sostenuta nel terzo anno di corso;
    - maturazione di crediti all'estero in base a accordi internazionali sottoscritti dall'Università di Trieste, a completo esaurimento del Learning Agreement
    - carriera studente contenente almeno 5 lodi;
  - (d) l'eventuale Lode, assegnabile a chi raggiunge il massimo dei voti in base alla qualità dell'elaborato presentato alla Prova Finale e della sua discussione.

In fase di espletamento della prova finale viene verificata la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti.

#### **Articolo 12 - Propedeuticità**

1. Non sono previste propedeuticità tra insegnamenti.



2. Per poter accedere al tirocinio diretto lo studente deve aver acquisito almeno 24 CFU in discipline dell'area socio-psico-pedagogica.

#### **Articolo 13 - Percorsi formativi specifici**

1. Il Corso di laurea non prevede percorsi formativi specifici.

#### **Articolo 14 - Presentazione di piani di studio individuali**

1. Le richieste di piani di studio individuali saranno sottoposte al vaglio del Consiglio di Corso di Laurea.

#### **Articolo 15 - Prove di profitto e metodi di accertamento degli insegnamenti**

1. Le modalità previste per le prove di accertamento sono, secondo le scelte individuali dei docenti, esame orale, esame scritto, esame scritto e orale con prove disgiunte. Alcuni corsi possono prevedere prove di accertamento parziale in itinere. Alcuni altri corsi possono comprendere l'elaborazione di una relazione scritta da discutere oralmente in sede di esame oppure accompagnate da dimostrazione mediante strumenti informatici. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i crediti formativi attribuiti all'attività in oggetto.

#### **Articolo 16 - Obblighi di frequenza**

1. Non sono previsti obblighi di frequenza alle lezioni frontali degli insegnamenti. Lo svolgimento del tirocinio è invece obbligatorio, come da regolamento di cui all'allegato D.

#### **Articolo 17 - Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera**

1. Il piano degli studi prevede un insegnamento di lingua inglese, che verrà valutato secondo le indicazioni contenute nell'art. 15.

2. Previo colloquio col docente titolare di quell'insegnamento, chi possiede già il First Certificate of English o equivalenti Trinity o TOEFL può vedersi ridotto il programma del corso del III anno.

#### **Articolo 18 - Modalità di riconoscimento crediti**

1. Le richieste di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente, sia relative a esami sostenuti in precedenti carriere universitarie (passaggi, trasferimenti, seconde lauree, rinunce e decadenze) che riferite ad abilità professionali o altre attività formative di livello post-secondario, vengono esaminate da una commissione didattica presieduta dal Coordinatore di Corso di Studio. Questa commissione verifica congruenza e contenuto dei riconoscimenti richiesti con riguardo agli obiettivi formativi specifici del corso di studio e dei singoli insegnamenti. Può richiedere informazioni integrative in forma scritta e ricorrere a colloqui con lo studente al fine di verificare le conoscenze possedute. Determina inoltre il tipo di attività formativa (T.A.F.) dei riconoscimenti possibili. Il tipo di attività formativa può essere differente dalla richiesta originaria, in questo caso ne viene data adeguata informazione allo studente. L'eventuale mancato riconoscimento viene sempre motivato.



Il lavoro istruttorio della commissione didattica viene portato ad approvazione nella seduta successiva del Consiglio di Dipartimento.

2. Possono essere automaticamente riconosciuti:

- per il laboratorio di lingua inglese del II anno (6 CFU) viene riconosciuto valido il PET (livello B1) o l'equivalente Trinity o TOEFL certificante il medesimo livello linguistico;
- per il laboratorio di informatica del I anno (6 CFU) viene considerata valida l'attestazione di frequenza e superamento esame ad un corso "ECDL base" che fornisce le abilità informatiche di base (organizzato in 4 moduli; VECCHIO ECDL: concetti di base del computer, concetti fondamentali della rete, elaborazione testi, foglio elettronico; NUOVO ECDL: Computer Essentials; Online Essentials; Word Processing; Spreadsheet).

#### **Articolo 19 – Regole di sbarramento**

1. Non sono previste regole di sbarramento, fatte salve quelle previste all'art.7.

#### **Articolo 20 - Natura del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'articolo 12 del D.M. 270/2004.

#### **Articolo 21 - Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2017/2018.